



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDÈNZIA

PRESIDENZA

Il Presidente

Ord. n. 7  
prot. 14362 del 7.08.2017

---

**Oggetto:** Ordinanza contingibile e urgente per il conferimento dei sottoprodotti di origine animale, categorie 1 e 3. Artt. 191 del D. Lgs. n. 152/2006 e 32 della legge n. 833/1978

Il Presidente

- VISTI lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
- VISTA la Legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 recante “Norme sull’organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali” e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTA legge 23 dicembre 1978, n. 833 “Istituzione del servizio sanitario nazionale;
- VISTO il Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002;
- VISTO il Regolamento (CE) n. 142 della Commissione del 25 febbraio 2011 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano;
- VISTO il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale” e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTO il Decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 recante “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti” e in particolare l’articolo 7, comma 1 che dispone il conferimento in discarica di rifiuti solo dopo il trattamento;
- PRESO ATTO della situazione emergenziale in essere nel territorio regionale correlata al ritiro e allo smaltimento dei sottoprodotti di origine animale (SOA), in ragione del sequestro, recentemente disposto con ordinanza dal GIP del Tribunale di Cagliari, dello stabilimento AGROLIP SARDA SRL, specializzato nella trasformazione di sottoprodotti di origine animale (scarti di macellazione) e autorizzato al trattamento di una quantitativo massimo pari a circa 28 ton/giorno di scarti (indistintamente delle categorie 1 e 3, di cui agli artt. 8 e 10 del Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDÈNZIA

PRESIDENZA

Il Presidente

derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002);

- PRESO ATTO** che a seguito della fermata dell'impianto di termovalorizzazione del Tecnocasic, è stato necessario adottare le proprie ordinanze contingibili e urgenti n.4 del 3.05.2017, n.5 del 5.06.2017 e n.6 del 4.07.2017 per fare fronte allo stato emergenziale determinatosi nella gestione dei rifiuti;
- CONSIDERATO** che, allo stato delle informazioni disponibili, l'impianto del Tecnocasic dovrebbe riprendere la piena funzionalità nelle prime settimane del mese di settembre del corrente anno;
- CONSIDERATO** che gli stabilimenti attualmente operativi nel territorio regionale, autorizzati alla trasformazione di sottoprodotti di origine animale, ai sensi del citato Reg. n. 1069/2009 e al trattamento come rifiuti mediante incenerimento, ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 non sono in grado di assicurare lo smaltimento di una produzione regionale stimata di circa 30 ton/giorno;
- PRESO ATTO** che, al momento, i dati e le informazioni disponibili non consentono di discriminare quanto, all'interno della produzione complessiva stimata in circa 30 ton/giorno, sia ascrivibile alla categoria 1 e quanto alla categoria 3, in quanto le attuali procedure gestionali adottate dagli operatori non prevedono la loro separazione;
- RICORDATO** che i sottoprodotti (SOA) di categoria 1 (artt. 8 e 12 del Reg. n. 1069/2009) possono essere stoccati e trasportati al di fuori del territorio regionale al fine del loro smaltimento;
- CONSIDERATO** che le attuali modalità gestionali dei sottoprodotti (SOA) di categoria 3 adottati dagli operatori del settore non consentono di escludere la presenza di sottoprodotti di origine suina il cui trasporto e smaltimento al di fuori del territorio regionale non è consentito dalle vigenti disposizioni sanitarie in materia di eradicazione della peste suina africana;
- RICORDATO** che i sottoprodotti (SOA) di categoria 3 (art. 14 del Reg. n. 1069/2009) possono essere smaltiti in discarica autorizzata solo dopo trasformazione;
- PRESO ATTO** dell'impossibilità di smaltire i sottoprodotti di origine suina al di fuori del territorio regionale;
- RICORDATO** che, conseguentemente, con propria ordinanza n.2 prot.1046 del 24.01.2017, sono state individuate specifiche procedure gestionali ed operative rigorose per assicurare il servizio di ritiro e smaltimento dei SOA, nonché l'adozione, da parte dei produttori di tali sottoprodotti, dei seguenti processi:
- 1) effettuare la netta separazione tra materiali di categoria 1 e materiali di categoria 3;
  - 2) per quanto concerne i SOA di categoria 3, di provvedere alla separazione, degli scarti di origine suina dai restanti scarti;



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDÈNZIA

PRESIDENZA

Il Presidente

3) di destinare i sottoprodotti di categoria 1 e quelli di categoria 3 (di origine non suina) allo smaltimento al di fuori del territorio regionale;

**RICORDATO** altresì, che la citata ordinanza n.2, prot. 1046 del 24.01.2017, relativamente alla mortalità fisiologica negli allevamenti suini registrati, in ragione della situazione di criticità causata dall'impossibilità di un ordinario smaltimento dovuto all'assenza di impianti autorizzati ed idonei allo smaltimento di carcasse, ha autorizzato gli operatori del settore, in via straordinaria, allo smaltimento, mediante interrimento, delle carcasse di suino, previa emanazione di apposita ordinanza sindacale con le modalità previste all'art.7 della medesima ordinanza;

**ATTESO** che la situazione emergenziale in essere nel territorio regionale correlata al ritiro e allo smaltimento dei sottoprodotti di origine animale necessita di un ulteriore intervento gestionale;

**VISTI** gli artt. 191 del D. Lgs. n. 152/2006 e 32 della L. n. 833/1978;

**CONSIDERATO** che l'art. 191 del D. Lgs. n. 152/2006 consente, qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, al Sindaco, al Presidente della Provincia o al Presidente della Regione, per quanto di competenza, di emettere ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente;

**CONSIDERATO** che sono di competenza del Presidente della Regione le specifiche forme speciali di gestione dei rifiuti individuate per prevenire il manifestarsi di problematiche igienico-sanitarie nel territorio di più province;

**CONSIDERATO** altresì, che l'art. 32 della L. n. 833/1978 prevede che in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, il Presidente della Regione possa adottare ordinanze di carattere contingibile ed urgente con efficacia estesa a tutto il territorio regionale;

**DATO ATTO** che il contenuto della presente ordinanza è stato concertato, con i competenti Assessorati dell'Igiene-Sanità e della Difesa dell'Ambiente;

**VISTA** in particolare, la nota prot. 20461 del 4.08.2017 a firma del Direttore generale della Sanità;

**RITENUTO** di dover emanare la presente ordinanza

**ORDINA**

**ART. 1** Gli operatori produttori di scarti di macellazione o di lavorazione devono garantire la separazione dei sottoprodotti di categoria 1 da quelli di categoria 3 e



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDÈNZIA

PRESIDENZA

Il Presidente

provvedere allo smaltimento dei SOA di categoria 1 (di origine non suina) al di fuori del territorio regionale;

ART. 2 gli operatori produttori di scarti di macellazione o di lavorazione e quelli del settore della distribuzione di carni devono provvedere alla separazione, nell'ambito della categoria 3, degli scarti di origine suina da quelli di diversa specie;

ART. 3 i sottoprodotti di categoria 3 di origine non suina potranno essere destinati allo smaltimento al di fuori del territorio regionale;

ART. 4 i sottoprodotti di categoria 3 possono essere destinati alla trasformazione presso gli impianti indicati in premessa, autorizzati ai sensi del Reg. n. 1069/2009, in conformità a quanto previsto dall'art.14 del Reg. 1069/2009 o all'incenerimento presso il Tecnocasic, non appena detto impianto riprenderà la propria piena funzionalità, ai sensi dell'art. 14 del Reg. 1069/2009 e in conformità all'art. 6 del Reg. CE n. 142 della Commissione del 25 febbraio 2011 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano 142/2011, come rifiuti;

ART.5 per non oltre sei mesi dalla data della presente ordinanza, i sottoprodotti di categoria 3, in eccedenza a quelli smaltiti negli impianti e nelle forme sopra previste, possono essere smaltiti, in via del tutto eccezionale, come rifiuti, presso le discariche autorizzate nel territorio regionale, dotate di idoneo impianto di biogas, previo idoneo trattamento (calce idrata, soda caustica al 2%.) tale da assicurare che i materiali non presentino rischi per la salute pubblica e animale conformemente all'art 7 del Reg. CE n. 142/2011;

ART. 6 i sottoprodotti di categoria 3, smaltiti negli impianti di incenerimento ovvero nelle discariche autorizzate ai sensi dei precedenti articoli 4) e 5), devono essere raccolti e trasportati conformemente a quanto previsto dalla sola normativa ambientale in materia;

ART.7 per quanto riguarda la mortalità fisiologica negli allevamenti suini registrati, considerata la situazione di criticità causata dall'impossibilità di un regolare smaltimento dovuto all'assenza di impianti autorizzati ed idonei allo smaltimento di carcasse, l'operatore del settore alimentare è autorizzato, in via straordinaria, allo smaltimento tramite interrimento delle carcasse di suino, previa emanazione di ordinanza sindacale. Il sito deve essere individuato e le modalità di interrimento devono avvenire in un luogo ove siano ridotti al minimo i rischi per la salute degli animali, per la salute pubblica e per l'ambiente, purché gli stessi siano situati ad una distanza sufficiente per consentire all'autorità competente di gestire la prevenzione dei suddetti rischi conformi al Reg. CE n. 142/2011 e autorizzate dai Servizi Veterinari della ATS Sardegna competenti per territorio;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDÈNTZIA

PRESIDENZA

Il Presidente

- ART. 8 i competenti uffici degli Assessorati dell'Igiene e della Sanità e della Difesa dell'ambiente forniranno, a richiesta, l'elenco degli stabilimenti autorizzati allo smaltimento nella forme sopra previste;
- ART.9 la presente ordinanza entra in vigore al momento della sua adozione e ha validità per sei mesi. Con specifico riferimento alla gestione dei rifiuti, la medesima ordinanza potrà essere rinnovata ai sensi dell'art. 191, comma 4 del D. Lgs. n. 152/2006;
- ART.9 la presente ordinanza sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna e sarà comunicata al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministro della salute, al Ministro delle attività produttive, alla Città metropolitana di Cagliari, alle Province sarde competenti per territorio e agli Enti titolari degli impianti trattamento dei rifiuti urbani.

**Il Presidente**

Francesco Pigliaru

Firmato digitalmente